

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti

Art. 1653 Sostituzione del locatore all'affittuario (Abrogato)

[Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verificano nella coltivazione deficienze tali che possono compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, può sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilità dell'[articolo 1618](#).]